



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da		
Angelo Costanzo	- Presidente -	Sent.n.sez. 61/2026
Maria Grazia Benedetti		UP - 15/01/2026
Martino Rosati		R.G.N. 29447/2025
Mariella Ianniciello	- Relatore -	
Fabrizio D'Arcangelo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ nato a _____ il _____

avverso la sentenza emessa in data 29/11/2024 dalla Corte di appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariella Ianniciello;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza
impugnata in relazione al primo motivo di ricorso, con rinvio per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari – in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 11/10/2022 – rideterminava la pena inflitta nei confronti di _____ ritenuto responsabile in ordine ai reati di cui all'art. 570, commi 1 e 2, n. 2, cod. pen., per avere omesso il versamento dell'assegno mensile di mantenimento stabilito in sede di separazione coniugale in favore della moglie e dei figli minori di età.



2. [REDACTED] per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, con cui ha dedotto:

- violazione di legge in relazione al diritto di difesa, per avere la Corte di appello deciso il processo senza previamente esaminare l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato per motivi di salute, inviata, in via telematica, il giorno prima dell'udienza, presso la Cancelleria del Giudice procedente;

- vizio di motivazione, per illogicità e omissione, per avere la Corte di appello ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 570 cod. pen., per non avere riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., e, in ultimo, per avere irrogato la pena senza assolvere all'obbligo di motivazione.

3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte, anche recentemente, ha ribadito che l'inoltro a mezzo p.e.c. delle istanze difensive costituisce una modalità di trasmissione ammissibile e consentita. Tuttavia - in attesa dell'approvazione dei regolamenti menzionati dall'art. 111 - *bis* cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6, comma 1, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31) e in assenza di una specifica disciplina normativa - la parte, che vi abbia fatto ricorso, è onerata, non solo della verifica dell'inoltro e ricezione, ma anche della effettiva conoscenza dell'atto trasmesso da parte del personale di Cancelleria (*ex multis*, Sez. 6, n. 1413 del 9 dicembre 2025, non mass.; Sez. 4 n. 31658 del 04/04/2024, non mass.).

Con le citate pronunce si è, dunque, precisato che l'impiego della posta elettronica per l'invio di memorie ed istanze al Giudice procedente non può essere considerato come «una modalità "atipica", in contrapposizione al tradizionale deposito in Cancelleria», in un mondo in continua evoluzione tecnologica, ed è «certamente un approdo ragionevole nel contesto della profonda modifica delle modalità di accesso alla giurisdizione».

2.1. Detta affermazione va ribadita ad onta delle previsioni normative di recente conio, che hanno previsto l'obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, dapprima, solo in via emergenziale e provvisoria, con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e prorogato fino al 30



dicembre 2022 con il d.l. 228/2021), e, poi, come regola generale finalizzata all'attuazione del processo penale telematico con l'inserimento nel codice di procedura penale dell'art. 111-*bis*, con decorrenza dal 01 gennaio 2025 a seguito dell'approvazione dei prescritti regolamenti.

2.2. In tale prospettiva interpretativa, nel caso in esame debbono trovare applicazione i principi giurisprudenziali sull'onere di allegazione e prova in ordine alla conoscenza dell'atto trasmesso in capo al funzionario di Cancelleria ricevente; ed invero, l'istanza di rinvio veniva inoltrata in Cancelleria il 29 novembre 2024, allorquando la proroga, prevista dall'art. 24 del cit. decreto-legge n.137 in ordine al deposito telematico degli atti, era inoperativa sin dal precedente 21 dicembre 2022, e nel momento in cui non era ancora vigente la disposizione dell'art. 111 *bis* cod. proc. pen., essendo i regolamenti attuativi entrati in vigore il successivo 01 gennaio 2025.

Pertanto, la dedotta lesione del diritto di difesa non è invocabile dal ricorrente, lamentando la omessa pronuncia da parte del Giudice procedente sulla istanza di rinvio e dando prova di avere inoltrato l'atto in Cancelleria con modalità telematiche: era onere del ricorrente dimostrare non solo l'inoltro, ma anche il positivo riscontro da parte della Cancelleria ricevente.

3. È, altresì, inammissibile anche il secondo motivo, nelle sue svariate articolazioni, perché reiterativo di temi già adeguatamente scrutinati, sulla base di argomentazioni per nulla illogiche, con cui il ricorrente omette ogni confronto critico.

3.1. In relazione alla prima delle questioni dedotte, inerenti alla non configurabilità del reato per l'impossibilità oggettiva del ricorrente di fronteggiare gli obblighi *ex lege* impostigli, per assenza di occupazione stabile e di reddito, la Corte di appello (p. 5 e ss.) ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto, secondo cui lo stato di inoccupazione e/o la dimostrazione della flessione degli introiti economici e/o la allegazione di difficoltà non esimono dall'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori: obbligo che incombe su ciascuno dei genitori, i quali possono, dunque, ritenersi esentati solo dimostrando una impossibilità "oggettiva, assoluta e incolpevole", protratta per tutto il periodo dell'inadempimento.

3.2. Nel caso in esame, i Giudici del merito di primo e di secondo grado – con motivazione *in parte qua* sovrapponibile, tanto da dar luogo ad una doppia conforme – hanno, in modo puntuale e sulla base di una fedele lettura del dato probatorio, rilevato come le paventate difficoltà economiche, peraltro genericamente allegate, non trovassero alcun positivo riscontro nel compendio probatorio, essendo emerso l'impegno lavorativo dell'imputato nell'ambito della



estetica femminile. Peraltro, anche una eventuale inflessione degli introiti, nel caso non dimostrata, non sarebbe comunque sufficiente a giustificare, per tutto il periodo di inadempimento, la totale assenza di versamenti.

3.3. Analogamente è esente da vizi motivazionali l'epilogo decisorio in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen., là dove i Giudici del merito hanno congruamente escluso la lieve offensività della condotta, stigmatizzando la durata dell'inadempimento e, dunque, valorizzato la perpetrazione della lesione del bene-interesse protetto, essendosi l'inerzia protratta per un tempo apprezzabile di otto mesi e ciò nonostante la presenza di due figli, in età preadolescenziale.

3.4. In relazione, infine, al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il relativo onere motivazionale non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima o di gran lunga superiore al medio edittale, essendo altrimenti sufficienti espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", oppure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

Nel caso di specie è stata ritenuta congrua la pena di mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa (partendo dalla pena-base di mesi cinque di reclusione e disponendo l'aumento di mesi uno per la continuazione), che non solo è di gran lunga inferiore alla media edittale ma che è stata giustificata anche in considerazione della durata, non breve, dell'inadempimento.

Tale motivazione sfugge alle censure dedotte con l'atto di ricorso.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/01/2026

Il Consigliere estensore
Mariella Ianniciello

Il Presidente
Angelo Costanzo



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Angelo Costanzo

